

INFORMAZIONE SINDACALE,

OVVERO QUELLO CHE LA FIOM FIRMA
LONTANO DAI RIFLETTORI.....!!

Nel verbale di conciliazione della Sandretto, circa 700 dipendenti dove è presente solo la Fiom, nei verbali di conciliazione per il passaggio alla nuova società il lavoratore rinuncia all'art. 2112, ai diritti derivanti dai contratti aziendali, da quelli derivanti da accordi individuali, come la 14° mensilità ed ai superminimi individuali, oltre al Premio di risultato.

Nel verbale di accordo Embraco, firmato unitariamente il 21 dicembre 2010, (due giorni prima dell'accordo Fiat!) viene istituito il 18° turno senza nessun costo aggiuntivo per l'azienda (in Fiat ci sono maggiorazioni più alte del CCNL), la pausa mensa al sabato è a fine turno e una serie di maggiorazioni dello strao vengono ridotte.

I lavoratori hanno approvato con il referendum l'accordo e la FIM ha fatto bene a firmare l'accordo perché garantisce l'occupazione ma perché ciò che la Fiom fa nelle altre aziende va bene e in Fiat, sotto i riflettori dell'opinione pubblica, non va bene?

VERBALE DI CONCILIAZIONE

Art. ex 410-411 c.p.c.

Addì _____ alle ore _____ presso gli uffici dell'Unione Industriale di Torino/AMMA, in Torino, Via Vela, 21, il _____ designato _____ (Aziende Meccaniche Meccatroniche Associate); il Sig. _____ designato dalla FIOM-CGIL; _____ hanno esperito il tentativo di conciliazione in sede sindacale tra Romi Italia S.r.l., con sede in _____ (codice fiscale/partita IVA) in persona del procuratore, _____ assistito dall' _____ con studio in Milano, Piazzale _____ e il Sig./Sig.ra. _____ residente a _____ (codice fiscale _____)

I conciliatori, accertata l'identità delle parti, le capacità e il potere di ciascuna di esse di conciliare la controversia in esame, hanno preventivamente provveduto ad avvisare le parti stesse circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale, giusto il combinato disposto dell'art. 2113, comma 4° c.c. e degli art. 410, comma 1° e 411 c.p.c. come modificati dalla Legge 11/08/1973 n. 533 e dagli artt. 36 e segg. Dlgs 31.3.1998, n. 80.

I conciliatori hanno quindi dato corso al tentativo amichevole per la definitiva composizione della controversia avente per oggetto: **"CESSIONE DEL COMPLESSO AZIENDALE DELLA SANDRETTO INDUSTRIE S.R.L., IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, A ROMI ITALIA S.R.L. - ASSUNZIONE DA PARTE DI ROMI ITALIA S.R.L. DEL LAVORATORE"**

PREMESSO

- a) che il Commissario straordinario della Sandretto Industrie S.r.l, in A.S, in virtù di autorizzazione del Ministero della attività produttive del 16/05/2008, ha comunicato in pari data, l'accettazione dell'offerta di acquisto dell'intero complesso aziendale della stessa Sandretto Industrie, presentata da Industrias Romi S.A.

4. Il Sig./La Sig.ra dichiara inoltre di rinunciare, come in effetti rinuncia fin d'ora, a far valere nei confronti della Romi Italia s.r.l., così come, per quanto occorrer possa, della controllante Industrias Romi S.A., qualunque pretesa, diritto e ragione anche creditoria che possa derivare o essere comunque connessa con il Suo rapporto di lavoro con la Sandretto Industrie s.r.l., in A.S e con la sua cessazione e così, a mero titolo esemplificativo, per retribuzioni, ferie, festività, lavoro straordinario o notturno e relative indennità, TFR, compensi di qualsiasi altra natura e specie, anche sotto forma di premi, incentivi o benefici in natura, per indennità di cessazione del rapporto e preavviso e per ogni altra ragione, anche risarcitoria, che possa trovare origine nel rapporto di lavoro con la Sandretto Industrie s.r.l., in A.S e la sua cessazione,
5. Il Sig./La Sig.ra rinunzia inoltre nei confronti della Romi Italia s.r.l. e, per quanto occorrer possa, della Industrias Romi S.A., ai diritti derivanti dai contratti aziendali vigenti presso la Sandretto Industrie s.r.l., in A.S., nonché a quelli riconosciuti da accordi individuali, e così, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, alla 14° mensilità retributiva e ad superminimi individuali, fatto salvo quanto previsto nella lettera di assunzione presso la Romi Italia s.r.l. e nell'accordo economico stipulato in data 12/06/2008 tra Romi Italia S.r.l. e le RSU della Sandretto Industrie s.r.l., in A.S., espressamente accettando la mancata applicazione di quanto previsto all'art. 2112 c.c. e liberando la Romi Italia s.r.l. e, per quanto occorrer possa, la Industrias Romi S.A. da ogni vincolo di solidarietà e/o responsabilità con la Sandretto industrie s.r.l. in A.S. .
6. Il Sig./La Sig.ra rinunzia altresì al premio di risultato di cui al CCNL in vigore e ciò fino al 2011, considerato il percepimento di un superminimo collettivo.
7. A fronte di tali rinunzie la Romi Italia s.r.l. si impegna a riconoscere al Sig./La Sig.ra, un importo lordo una tantum di €. (Euro) che verrà erogato con la paga del primo mese di effettiva attività lavorativa.

Copia del presente verbale sarà depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro a cura dell'AMMA.

Letto, confermato e sottoscritto

Contrattazione aziendale Embraco Europe Srl

VERBALE DI ACCORDO

1. INTRODUZIONE: CONTESTO DI RIFERIMENTO

Embraco Europe Srl nel corso del decennio 1994-2004 ha subito gli effetti della contingenza economica negativa di seguito indicati:

- Forte riduzione dei prezzi di vendita;
- Concorrenza sempre più agguerrita e politica di globalizzazione con trasferimento della produzione, da parte di molti concorrenti, in paesi a basso costo di manodopera;
- Politiche commerciali dei concorrenti extraeuropei sempre più aggressive;
- Capacità produttiva installata a livello mondiale superiore alla domanda di mercato;
- Aumento del costo della materia prima e delle fonti di energia.

Questi eventi, in termini di impatto sui risultati economici di Riva, hanno portato a forti riduzioni dei prezzi di vendita dei compressori, significativi aumenti del costo dei materiali, della manodopera, dell'energia elettrica, con evidenti ricadute sulla redditività della produzione e sul risultato dello stabilimento.

A fine 2004, vista la grave situazione, la proprietà manifestava l'intenzione di chiudere lo stabilimento di Riva, in quanto non riteneva la situazione sanabile dal punto di vista economico-reddituale.

A seguito dell'intervento delle autorità di Governo Locale, dei Sindacati e della stessa proprietà di Embraco, si raggiungeva un comune accordo tra le parti, siglato presso il Ministero delle Attività Produttive, in cui Embraco, tra l'altro, si impegnava a non attivare procedure di mobilità unilaterali e a mantenere la produzione dello stabilimento di Riva presso Chieri con almeno 485 dipendenti, fino al 31 Gennaio 2011.

Da allora, i risultati economici dello stabilimento sono migliorati, ma non hanno ancora raggiunto condizioni di redditività sostenibili.

Per questo motivo, la proprietà e la dirigenza di Riva hanno predisposto un piano industriale 2011-2015, con la finalità di portare il conto economico dello stabilimento in area positiva, in linea con le aspettative.

In particolare il piano industriale predisposto si prefigge il raggiungimento di condizioni di competitività da conseguire attraverso alcune azioni chiave:

--1/17--

- Introdurre strutturalmente, nei periodi dell'anno a più intensa attività, sistemi di turnazione che consentano l'utilizzo degli impianti, in regime ordinario, 6 giorni la settimana per tre turni giornalieri;
- Rendere possibile la gestione di eventuali altri picchi produttivi non preventivabili e/o programmabili attraverso i più idonei strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.

Le parti convengono sull'utilizzo dei seguenti strumenti:

i. Verrà istituito un accordo quadro sullo scorrimento a 18 turni settimanali dal lunedì al sabato. Tale accordo dovrà prevedere:

- Nessun onere economico o normativo aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal presente accordo o dal CCNL;
- Utilizzo dell'accordo nei periodi dell'anno in cui si manifestano gli incrementi strutturali di domanda del mercato;
- Adozione da parte dell'Azienda di tale regime di orario, ogni qualvolta, in corso d'anno, ciò sia reso necessario dai volumi di attività produttiva comunicando tale introduzione con preavviso di 7 giorni di calendario;
- Effettuazione delle attività di manutenzione, in conformità a quanto previsto dalla legge, in regime di 21 turni settimanali;
- Tenuto conto della decadenza del trattamento corrisposto in passato in caso di applicazione dell'orario a scorrimento, nelle giornate di sabato saranno effettuate prestazioni di 7 ore lavorative, retribuite 8. Il turno di lavoro sarà pertanto della durata di 7,5 ore comprensiva di mezz'ora per la refezione da fruire alla fine delle 7 ore. L'azienda renderà disponibile un servizio mensa, IL LAVORATORE, POTRA' TIMBRARE L'USCITA AL TERMINE DELLE SETTE ORE DI PRESTAZIONE DI LAVORO EFFETTIVO NON EFFETTUANDO LA PAUSA PER REFEZIONE ED ESONERANDO L'AZIENDA DA QUALSIASI RESPONSABILITA' IN MERITO. L'AZIENDA INOLTRE RICONOSCERA' 10 MINUTI DI PAUSA AGGIUNTIVA DA ABBINARE ALLA PAUSA FISIOLOGICA DI 15 MINUTI A META' TURNO;
- Le modalità operative di attuazione verranno stabilite, di volta in volta, dalla Direzione Aziendale ed esaminate a livello aziendale dalla RSU prima della informativa di cui al terzo alinea del presente punto.

ii. L'ipotesi di cui sopra in alternativa a quanto stabilito all'art. 5 - Sez. Quarta - Titolo III Orario plurisetimanale del CCNL. La scelta fra le due possibili alternative sarà effettuata in presenza di situazioni stagionali considerando anche la loro dimensione ed intensità. Il ricorso all'ipotesi contrattuale di cui all'art. 5 - Sez. Quarta - Titolo III, sarà comunicato nei termini previsti dal CCNL medesimo.

--11/17--

- ORE INCENTIVO/ ORE INCENTIVO ALTRE/ ORE INCENTIVO ECONOMIA - DI CUI AGLI ACCORDI 30/4/1986, 30/10/1970, 27/11/1973 (SOLO OPERAI).

Le suddette erogazioni economiche verranno corrisposte unicamente ai lavoratori, in forza alla data della sottoscrizione dell'intesa, che percepiscono tali trattamenti.

- iii. A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2011 VENGONO APPORTATE LE SEGUENTI VARIAZIONI ALLA TABELLA RELATIVA ALLE MAGGIORAZIONI PER LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO, DATATA 1° NOVEMBRE 1983:

Operai e Impiegati	Lavoro a turno	Lavoro non a turno	Sorv. a turno	Sorv. non a turno
<u>Maggiorazioni per lavoro ordinario</u>				
1) Lavoro notturno 2° turno (18-22)	25,60%	-	25,60%	-
2) Lavoro notturno 3° turno (22-6)	58,00%	-	58,00%	-

LE RESTANTI VOCI DELLA SUDETTA TABELLA (MAGGIORAZIONI PER LAVORO STRAORDINARIO) SONO RIDOTTE NELLA MISURA DEL 5% OVE LA RIDUZIONE NON COMPORTI UNA PERCENTUALE DI MAGGIORAZIONE INFERIORE A QUANTO PREVISTO DAL CCNL, IN TALE ULTIMA EVENTUALITA' VERRA' APPLICATA LA MAGGIORAZIONE PREVISTA DAL CCNL; LE MODALITÀ DI CALCOLO ED EROGAZIONE RIMANGONO INVARIATE.

- iv. Il valore degli importi lordi economici erogati in forza delle seguenti voci retributive:
 - Premio presenza congelato - Accordo 14/5/2003;
 - QUATTORDICESIMA MENSILITÀ.

confluiranno in un "Nuovo premio presenza mensile" i cui valori sono indicati nella tabella sottostante:

Categorie contrattuali	Premio lordo mensile erogato <u>esclusivamente</u> al raggiungimento del 100% di presenza effettiva al lavoro in tutte le ore di lavoro ordinario del mese come da orario contrattuale**
3° livello	83,50 €
4° livello	83,50 €
5° livello	83,50 €
6° livello	88,00 €
7° livello	92,00 €

--13/17--

- Nel quinquennio 2010-2015 l'azienda ritiene che, all'integrale avverarsi delle condizioni stabilite nel presente accordo, si realizzino le condizioni per non effettuare riduzioni collettive di personale attraverso mobilità unilaterali.
- iv. Nel caso in cui le condizioni di redditività dello stabilimento di Riva presso Chieri dovessero migliorare ulteriormente rispetto a quelle previste nel piano industriale predisposto, l'azienda si rende eventualmente disponibile a valutare la possibilità di migliorare il trattamento economico collettivo aziendale di secondo livello definito con la presente intesa, ferma restando la imprescindibile sostenibilità economica di ogni miglioramento. Per miglioramento del trattamento economico verso il dipendente si intende un miglioramento che vada ad incrementare il peso della quota variabile di retribuzione legata all'andamento dell'impresa.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la RSU

[Handwritten signatures for RSU]

Per le OO.SS

[Handwritten signatures for OO.SS]

Torino, 17 Dicembre 2010

[Handwritten signatures]

* * * * *

Per l'Azienda (Embraco Europe S.r.l.)

[Handwritten signatures for Embraco Europe S.r.l.]

Per l'AMMA

[Additional handwritten signatures and initials]